

Welfare e prestiti, conguaglio a favore dei lavoratori

Fisco e welfare

12

La determinazione del valore dei prestiti del datore

La modifica del criterio forfettario di determinazione del valore dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti, di cui all'articolo 51, comma 4, lett. b) Tuir, è già in vigore dal periodo d'imposta 2023. Come dovrà procedere il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, per rideterminare il valore del benefit, dallo stesso erogato nel 2023, da condurre a tassazione?

Commento: come noto, all'articolo 3, del Dl n. 145 del 2023 sono stati aggiunti due nuovi commi (3-bis e 3-ter), in base ai quali, in caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Venendo all'ambito temporale delle novità, come espressamente previsto, le modifiche operano già nel 2023. Ne consegue che il datore di lavoro già quest'anno dovrà applicare le nuove regole anche per prestiti concessi ai propri dipendenti a inizio anno, dovendo, se del caso, procedere a correggere quanto già tassato in corso d'anno in sede di conguaglio e, cioè, entro e non oltre il 28 febbraio del 2024.

L'articolo 3, comma 3-bis, del Dl n. 145 del 2023 prevede che, all'articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

Il successivo comma 3-ter stabilisce che: «Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto».

Con riferimento al momento di imputazione del compenso in natura in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir, e di applicazione della ritenuta alla fonte, sono state fornite indicazioni dall'Amministrazione, con la circolare del ministero delle Finanze 17 maggio 2000, n. 98, in risposta al quesito 5.2.1, che sono state ribadite nella risoluzione 25 luglio 2023, n. 44/E. In questi documenti di prassi, è stato chiarito, per quanto di interesse in questa sede, che il momento di applicazione della ritenuta è quello del pagamento delle singole rate del prestito, come stabilito dal relativo piano di ammortamento, salvo effettuare eventuali modifiche che in sede di conguaglio.

Ciò posto, considerato che la modifica della determinazione del compenso in natura, in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti, è entrata in vigore il 17 dicembre 2023 e si applica relativamente a tutti gli interessi pagati nel periodo d'imposta 2023, si ritiene che, relativamente agli interessi tassati precedentemente all'entrata in vigore della norma, il datore di lavoro debba necessariamente tener conto della nuova regola di determinazione del reddito in sede di conguaglio.

13

Fringe benefit e tasso di finanziamento

Il decreto Anticipi (Dl 145/2023) ha modificato l'articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir, stabilendo che il valore dei fringe benefit che concorre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente per i prestiti

a tasso fisso è costituito dal 50% della differenza positiva tra l'importo degli interessi calcolato al tasso di ufficiale di riferimento (Tur) in vigore alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato al finanziamento. La norma non disciplina espressamente il regime applicabile in caso di rinegoziazione del tasso di finanziamento, fattispecie nella quale muta uno degli elementi essenziali alla base del calcolo del fringe benefit (il tasso applicato). Sul punto si osserva che, in caso di rinegoziazione, appare logico confrontare gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso (fisso) determinato al momento della rinegoziazione con il Tur vigente al momento della rinegoziazione e non al momento della concessione del finanziamento originario; solo in questo modo, infatti, si può tener conto delle situazioni di mercato (e del Tur) vigenti al momento della rinegoziazione. Nel caso di rinegoziazione da tasso variabile a tasso fisso, si dovrebbe poi tenere conto che la rinegoziazione modifica anche la disciplina fiscale applicabile, in quanto si passa da un tasso variabile (per cui il Tuir prevede un confronto con gli interessi dovuti secondo il Tur vigente al momento della scadenza della rata) a un tasso fisso (caso in cui, invece, va preso il Tur vigente al momento della concessione del prestito a tasso fisso, che non può che essere il momento del passaggio da tasso variabile a fisso).

In entrambi i casi, il confronto con il Tur vigente al momento della (iniziale) concessione del prestito concorrerebbe a determinare valori imponibili indipendenti dalla situazione sostanziale, la quale vede mutato l'elemento cardine costituito dal tasso di finanziamento quale variabile essenziale in grado di esprimere compiutamente la reale capacità contributiva del dipendente. Si chiede, quindi, di conoscere il regime fiscale applicabile in caso di rinegoziazione del tasso di finanziamento.

Con riferimento al quesito sottoposto in merito alla modalità di determinazione del valore del fringe benefit da prestiti al dipendente, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 3-bis, del Dl 18 ottobre 2023, n. 145 (cosiddetto decreto Anticipi), nell'ipotesi di rinegoziazione del finanziamento, si ritiene di concordare con la soluzione prospettata.

Con specifico riferimento all'ipotesi di rinegoziazione di finanziamenti, si ritiene, infatti, che la formulazione della norma citata, la quale per i prestiti

Rinegoziazione vale il tasso ufficiale di riferimento alla stipula

a tasso fisso, ai fini del confronto con l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato al finanziamento fa riferimento al tasso ufficiale di riferimento (Tur) vigente «alla data di concessione del prestito», vada interpretata alla stregua del chiarimento reso in materia di detraibilità degli interessi per mutui con la circolare del 19 giugno 2023, n. 14/E, pagina 94, secondo cui ai fini della corretta indicazione dell'importo degli interessi passivi «qualora sia stato stipulato un contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga occorre far riferimento alla data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo». In tale circostanza, per data di stipula del contratto di mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo».

In caso di rinegoziazione del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l'ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), si è, pertanto, dell'avviso che il confronto vada effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e il Tur vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.

Forfettari oltre 100mila con rettifica in aumento dell'Iva a credito

Lavoro autonomo

14

Forfettari e rettifica della detrazione

I forfettari, che superano la soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi e fuoriescono dal regime nell'anno stesso, hanno diritto di effettuare la rettifica della detrazione in mesi. Come si procede con riferimento ai servizi parzialmente utilizzati? Si pensi, ad esempio, a un contratto per una campagna pubblicitaria.

Con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, in riferimento al leasing (si veda il paragrafo 3.1.2), è stato chiarito che per i servizi non ancora fruiti al 1° ottobre 2023 (data in cui risulta superata la soglia dei 100.000 euro) e pagati anticipatamente: «l'operatore commerciale rettifica in aumento l'Iva a credito per l'importo corrispondente ai mesi residui del 2023 (ottobre, novembre e dicembre = 3 mesi)».

Adempimento collaborativo

15

Rischi fiscali e ravvedimento

In caso di condotte riconducibili ai rischi fiscali non significativi ricompresi nella mappa dei rischi, le norme in materia di adempimento collaborativo prevedono una riduzione sanzionatoria se l'agenzia delle Entrate non condivide la posizione dell'impresa. In questi casi si può beneficiare del ravvedimento operoso?

Con la circolare 38/E del 16 settembre 2016, a commento del precedente articolo 6, comma 3, del Dlg 128/2015, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che «ove l'agenzia delle Entrate non condividesse la posizione espressa dall'impresa con riferimento a un'operazione da quest'ultima comunicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto, ai fini dell'accertamento delle maggiori imposte dovute e dell'irrogazione delle sanzioni nei confronti dell'impresa, assumerà rilevanza la condotta da questa effettivamente tenuta in occasione dei successivi adempimenti tributari (ad esempio fatturazione e registrazione delle operazioni, presentazione delle dichiarazioni etc.).

Si potranno, pertanto, verificare le seguenti ipotesi: a) l'impresa, avuta conoscenza della posizione espressa dall'Agenzia, in occasione degli adempimenti tributari del caso si adegua alle indicazioni da essa espresse; b) l'impresa, avuta conoscenza della posizione espressa dall'Agenzia, in occasione degli adempimenti tributari del caso non si adegua alle indicazioni da essa espresse.

In tale seconda ipotesi, fino all'emanazione dell'atto impositivo l'impresa potrà comunque avvalersi delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento operoso.

In particolare, trattandosi di un soggetto aderente al regime di adempimento collaborativo, la "sanzione base", cui applicare le riduzioni previste dal citato articolo 13, sarà costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate, ridotta della metà ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto».

Premesso ciò, si fa presente che il nuovo comma 3-bis dell'articolo 6 del Dlg 128/2015 - introdotto dal Dlg 221/2023 - prevede che «quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento».

Relativamente alla gestione delle interconnessioni nell'ambito del regime di adempimento collaborativo, la risoluzione numero 49 del 22 luglio 2021 ha già chiarito che i rischi fiscali relativi a fattispecie escluse dai doveri di comunicazione preventiva, in quanto non rientranti nei parametri qualitativi e quantitativi concordati con il contribuente (i cosiddetti rischi fiscali non significativi), si considerano comunque comunicati se ricompresi nella «mappa dei rischi».

La risoluzione ha precisato che «per tale tipologia di rischi, al fine di beneficiare della relativa riduzione sanzionatoria nelle ipotesi in cui l'agenzia delle Entrate non condivida la posizione assunta dall'impresa, non è necessario procedere alla preventiva comunicazione degli eventi o operazioni che generano gli stessi, ma è sufficiente che il contribuente dimostri di aver predisposto, ex ante, un sistema di controllo idoneo a intercettare, mappare e presidiare i relativi eventi generatori. Per le medesime ragioni, si ritiene che nel caso in cui il contribuente si attivi per la regolarizzazione di violazioni derivanti da errori operativi commessi in fase di effettuazione degli adempimenti fiscali correlati a rischi fiscali intercettati dal sistema di controlli e regolarmente riportati nella Mappa dei rischi, le riduzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 possono essere applicate su un importo corrispondente al minimo edittale della sanzione applicabile alla singola viola-

Cooperative compliance con chance ravvedimento operoso

zione commessa, ridotto alla metà ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto».

Quanto sopra è confermato anche dalla circolare 38/E del 2016. Pertanto si ritiene che, relativamente alla disposizione da cui fa riferimento il nuovo comma 3-bis, possano ritenersi validi i chiarimenti forniti con i citati documenti di prassi.

Si sottolinea che, per beneficiare della riduzione sanzionatoria, sarà sempre necessario che il rischio fiscale nel quale si è incorso nella commissione della violazione risulti mappato nella versione della «mappa dei rischi», comunicata all'Ufficio in data antecedente alla violazione commessa.

Nelle circostanze citate, quindi, è confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso fino alla notifica dell'avviso di accertamento, applicando alla «sanzione base» - costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate ridotta della metà - le percentuali di riduzione disposte dall'articolo 13 del Dlg 472/1997.

16

Contribuenti ammessi o che hanno presentato domanda di adesione

Il comma 6-bis dell'articolo 6 riduce di due anni i termini per l'accertamento nel caso di ottenimento della certificazione del Tcf. Il beneficio opera anche nei confronti dei contribuenti che, avendo già aderito al regime di adempimento collaborativo, non sono tenuti, quindi non ottengono la certificazione?

In base al comma 3 dell'articolo 1 del Dlg 221/2023, i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto citato, «non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015».

Si ritiene che il beneficio previsto dal comma 6-bis dell'articolo 6 operi anche nei confronti dei soggetti già ammessi e non in possesso della certificazione, in quanto non tenuti. Quanto sopra trova indiretta conferma in quanto previsto al secondo periodo del medesimo comma 3 ove, per evitare la decadenza di annualità per le quali sono in corso attività di controllo per i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, è stabilito che «le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6-bis e 6-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotte dal comma 1, lettera c), numero 6), si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024».